



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Albo P. P.
dal 12/3/2018
al 27/3/2018

ORDINANZA n. 23 del 8 marzo 2018

PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' IMMOBILE SITO IN POSTA - FRAZIONE
FONTARELLO - EDIFICIO FOGLIO 8 PART. 85.

IL SINDACO

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta, prot. 565 del 23.01.2018, Ing. Massimiliano Giorgini dalla quale si evidenzia il pericolo per la pubblica incolumità dovuto lo stato di fatiscenza di fabbricati fronteggianti la pubblica viabilità;

Dato atto che i fabbricati in oggetto sono censiti al catasto della Provincia di Rieti al foglio 8 particelle 83, 85 e 86 (parzialmente demolito).

Vista l'Ordinanza n.2 del 24.01.2018 di divieto di transito, emessa dal Responsabile del Servizio Vigilanza, cap. Nello Angelini, sulla base della suddetta relazione di servizio ;

Verificato che il proprietario, come da visura catastale, dell'immobile in Posta in loc. Fontarello censito al Catasto della Provincia di Rieti al foglio 8 particella 85 risultano, come da visura catastale:

- Valentini Augusto, nato a Posta il 01.02.1899 (deceduto);

Che, per quanto a conoscenza di questa amministrazione gli eredi del Sig. Valentini Augusto sono:

- Valentini Ada, nata a Posta il 23.05.1929;
- Valentini Filomena, nata a Posta il 11.03.1939;
- Valentini Antonio, nato a Posta il 22.08.1930;
- Valentini Francesco, nato a Posta il 16.09.1931 (defunto);
- Valentini Filoteo, nato a Posta il 28.08.1933 (defunto senza eredi);
- Valentini Lidia, nata a Posta il 13.09.1944;
- Valentini Quinto, nato a Posta il 22.01.1941;

Visto l'art. 54 comma 2° del D.L.vo 267/2000 del 18.08.2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

Ritenuto di dover emettere provvedimento per la salvaguardia della pubblica incolumità affinché la proprietà proceda alla messa in sicurezza del fabbricato censito al foglio 8 part. 86 onde scongiurare



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

possibili crolli, anche tramite intervento di demolizione, da eseguirsi sotto la vigilanza e responsabilità di tecnico abilitato;

ORDINA

Ai signori:

- Valentini Ada, nata a Posta il 23.05.1929;
- Valentini Filomena, nata a Posta il 11.03.1939;
- Valentini Antonio, nato a Posta il 22.08.1930;
- Eredi Valentini Francesco, nato a Posta il 16.09.1931 (defunto);
- Valentini Lidia, nata a Posta il 13.09.1944;
- Valentini Quinto, nato a Posta il 22.01.1941;

AVVERTE

Che, trascorso il termine di 40 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita " *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;*

Che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Rieti di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata a:

- Valentini Ada, via dei Casali 20, 06046 Norcia (PG);
- Valentini Filomena, via S. Spaventa Filippi, 67100 L'Aquila (AQ);
- Valentini Antonio, via Titta Ruffo 10, 00167 ROMA ;
- Valentini Francesco, loc. S. Maria delle Grazie 24, 02038 Scandriglia (RI);
- Valentini Lidia, via Giuseppe D'Avarna 23, 00151 Roma;
- Valentini Quinto, via Cardinal Salotti 3, 00167 Roma;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

- Alla Prefettura di Rieti
- Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Posta;
- Al Comando Carabinieri di Borbona;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Posta;

COMUNICA

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimiliano Giorgini presso il Servizio Tecnico,

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



Il Sindaco

Serenella Clarice